

N. R.G. P.U.47/2023

*Tribunale Ordinario di Ferrara*

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Giusberti - **Presidente**

dott. Anna Ghedini - Giudice rel. ed est.

dott. Costanza Peni - Giudice

nel procedimento n. r.g. P.U. **47/2023** ha adottato il seguente

DECRETO

L'oggetto della cognizione del Tribunale riguarda la domanda di apertura di concordato preventivo depositato da \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bova del foro di Ferrara, in data 29.6.23.

Va premesso che con ricorso del 12.1.23 la medesima società aveva chiesto ex art. 44 CCI la assegnazione del termine di giorni sessanta per la predisposizione di una proposta concordataria annunciando di avere già stipulato un contratto di affitto di azienda e correlato contratto estimatorio. Confermate le misure protettive e concessa la proroga nella massima misura di legge, in data 12.5.23, alla scadenza del termine, la ricorrente rinunciava al ricorso e la procedura veniva dichiarata estinta.

Con il Piano allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento unitario la società ricorrente intende proporre ai creditori un concordato in continuità aziendale indiretta, nel quale è prevista sia la prosecuzione indiretta dell'attività caratteristica del commercio e della produzione degli acciai speciali in capo alla società \_\_\_\_\_ per il tramite dell'affitto d'azienda e della cessione della stessa al prezzo di Euro 2.800.000,00, sia la liquidazione dei beni immobili non strategici, compresi nel ramo secondario di mera gestione immobiliare.

Per quanto concerne il debito erariale potenziale, è stata elaborata apposita separata istanza di trattamento ai sensi dell'art. 88 CCII.

In sintesi, il Piano di concordato prevede il soddisfacimento dei creditori esclusivamente attraverso pagamenti in denaro con modalità e tempi di realizzo indicati al paragrafo 15 dell'elaborato stesso.

In particolare, attraverso flussi finanziari generati dalla corresponsione del canone di affitto e successivo corrispettivo di cessione dell'azienda, dal corrispettivo pattuito per la cessione del magazzino, dall'incasso dei crediti vantati dalla Società verso i propri clienti e dalla liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare della società, si prevede:

- a) il pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese tecniche e legali, comprese quelle per le relazioni dei professionisti e degli oneri prededucibili, nonché tutti i crediti assistiti dai privilegi sino all'articolo 2752 c.c. al momento in cui questi diverranno effettivamente esigibili;
- b) il pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegi ipotecari (verso gli Istituti di credito e in assenza di privilegi speciali sugli immobili che antecedono la garanzia ipotecaria), al momento della liquidazione del bene su cui insiste la garanzia reale, in un tempo massimo stimato di un anno dall'esperimento competitivo di vendita;
- c) il pagamento della quota privilegiata del debito verso l'Amministrazione finanziaria in attuazione della transazione fiscale entro i 180 giorni dall'omologazione;
- d) il pagamento di tutti gli altri debiti chirografari, nella misura indicata nell'ordine del 26,76% (ivi compreso quello nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in attuazione della transazione fiscale, per la parte degradata a chirografo) al tempo dell'ultimazione degli incassi del realizzo dell'attivo e, comunque, anche questo, ragionevolmente entro 180 giorni dall'omologazione.

### §§§

Il vaglio del Tribunale in sede di apertura della procedura di concordato.

Nel vigore della legge fallimentare si affermava che, poiché l'art. 162 L.F. contempla, quale ipotesi di inammissibilità, la carenza — nella proposta e nel piano — dei presupposti di legge, vale per tale norma l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in relazione all'ipotesi di arresto della procedura ex art. 173 L.F. per il caso di constatata assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Una prima ipotesi di inammissibilità, quindi, poteva scaturire dalla constatazione dell'inidoneità dei dati informativi forniti dall'impresa proponente e dell'incompletezza e/o incoerenza della relazione del professionista attestatore, quando tali lacune raggiungevano livelli tali da precludere ai creditori di esprimere un voto informato e consapevole sulla proposta concordataria.

Tale opinione aveva trovato un riscontro anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, nel momento in cui quest'ultima ha ribadito che la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, e l'idoneità della relazione del professionista a fornire elementi di valutazione per i creditori costituiscono, quindi, presupposti dell'ammissibilità del concordato (Cass. civ. Sez. I, 25-10-2010, n. 21860).

Il successivo arresto della Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521) aveva poi definitivamente tolto ogni dubbio circa il fatto che rientri nell'ambito del controllo di fattibilità giuridica del Tribunale la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno

del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate. Ciò perché tali rilievi non attengono ad un controllo della veridicità dei dati aziendali e non comportano lo svolgimento di una attività riservata al commissario giudiziale, ma attengono ad un giudizio di chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge *ictu oculi* dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista.

Giudizio, questo, sicuramente compreso nei poteri del giudice e idoneo da solo, ove negativo, a comportare l'inammissibilità della proposta concordataria.

Logica conseguenza di queste premesse è che una valutazione negativa circa detta idoneità può condurre all'inammissibilità del concordato, allorquando si verifichi che il bagaglio di informazioni apportate dal debitore appare incompleto, o che le valutazioni del professionista attestatore si presentano incoerenti o prive di concreto riscontro logico.

Tra le ipotesi in cui il Tribunale può dichiarare l'inammissibilità del concordato, rientra, poi, quella concernente il venir meno della stessa "fattibilità giuridica" (e non economica) del concordato.

Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 23.01.2013, n. 1521) *"in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandone l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima peraltro da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e dall'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro"*.

Dopo l'intervento delle citate Sezioni Unite, quindi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice - anche successivamente all'ammissione alla procedura e quindi a maggior ragione nella fase di ammissione - è tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed è chiamato a riscontrare che i presupposti di ammissibilità alla procedura, ex art. 160 L.F., sussistano.

Attentamente lette le norme del CCII entrato in vigore il 15.7.22 si può affermare che tali principi non siano affatto cambiati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato, e nello specifico di concordato in continuità, sia doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura.

Il giudizio di omologa è ora regolato dagli artt. 48 e 112 CCII.

L'art. 48 (diversamente dalla impostazione della norma nel corpo originario del CCII, prima dell'adeguamento delle norme alla direttiva Insolvency) si occupa solo dei profili processuali del giudizio di omologa del concordato e degli ADR. L'art. 112 invece si occupa della omologazione del concordato: sia del concordato liquidatorio che di quello in continuità.

Nella versione originaria del CCII l'art. 112 riproduceva sostanzialmente l'art. 180, comma quarto, L.F. — anch'esso intestato al "giudizio di omologazione" —, richiamando esclusivamente la regola del c.d. *cram down*, in forza della quale, in presenza di un concordato in cui i creditori fossero stati suddivisi in classi, il creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente potesse contestare la convenienza della proposta davanti al tribunale, mentre nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, il giudizio di convenienza poteva essere sollecitato soltanto dai creditori dissenzienti, che rappresentassero almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto.

Come evidenziato da autorevole dottrina *«dagli originari due commi di cui si componeva il testo dell'art. 112 CCII, si è passati a ben sei, tutti dedicati ad una minuziosa e direi a tratti davvero ridondante elencazione delle verifiche spettanti al tribunale al fine di addivenire alla formulazione del detto giudizio, mentre ogni riferimento ai poteri del decidente è stato espunto dal testo dell'art. 48 CCII, oggi rimasto a dettare soltanto le regole del relativo procedimento.»*

Al comma 1 dell'art. 112 il Codice detta regole comuni per la omologa di ogni tipo di concordato fatta eccezione che per una:

Stabilisce infatti la norma in esame che il collegio è, in ogni caso, chiamato ad accertare:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

Quanto all'ammissibilità della proposta va fatto notare che l'art. 47 CCII, nel disciplinare l'apertura della procedura, prevede il vaglio dell'ammissibilità della proposta solo per il concordato liquidatorio mentre per il concordato in continuità il controllo si dovrebbe limitare alla «ritualità» della proposta, salvo poi prevedere

immediatamente un'ipotesi di inammissibilità (e non di irritualità) consistente nella manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori. L'espressione "ritualità", per vero, evoca una regolarità di tipo procedurale, che mal si attaglia alla proposta che ha contenuto negoziale: posto che poi, in sede di omologa, la legge prevede ( v. *infra*) la verifica della ammissibilità per ogni tipo di proposta, tale concetto in sede di apertura del procedimento va ragionevolmente condotto, volendogli dare un significato concreto, a quello di rispetto delle regole imperative dettate dal CCI, o da eventuali leggi speciali, per la formulazione della proposta e del piano che la sorregge.

Ed infatti l'art. 112, comma 1, lett. c), CCII nel disciplinare appunto il giudizio di omologazione ribadisce che il tribunale, per qualunque tipo di concordato, deve sempre verificare «l'ammissibilità della proposta».

È quindi indubbio che in sede di omologa il giudice debba vagliare (nuovamente) la ricorrenza dell'ammissibilità ovvero la non incompatibilità del piano con norme inderogabili (Cass., Sez. 1, 15.6.2020, n. 11522): ad esempio l'apporto delle risorse esterne nel liquidatorio; il rispetto delle regole di distribuzione nella continuità; il rispetto della soglia minima di soddisfacimento dei chirografari nel liquidatorio; la regolarità, completezza, autonomia della attestazione; la presenza della necessaria attestazione in caso di soddisfacimento dei prelatori nei limiti della capienza; la corretta formazione delle classi e indicazione specifica dei criteri di formazione; la presenza della indicazione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili, anche al fine di valutare la mancata deteriorità della proposta in relazione alla prospettiva liquidatoria.

Del resto, la giurisprudenza non ha mai dubitato del fatto che in sede di omologa potessero e dovessero essere nuovamente verificate le condizioni di ammissibilità o c.d. fattibilità giuridica o legittimità della proposta, non essendo scesa nessuna sorta di giudicato su tali circostanze in esito al giudizio di ammissione.

Quanto alla c.d. fattibilità economica, l'art. 112, comma 1, lett. g), CCII prevede che nei concordati diversi da quelli in continuità — quello liquidatorio, oppure quello con assuntore — in fase di omologa occorre altresì vagliare «la fattibilità del piano», «intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».

La regola evoca quanto stabilito in fase di apertura dall'art. 47 laddove in sede di ammissione alla procedura, nel valutare pur sempre la fattibilità del piano liquidatorio, si discorre ancora una volta «di non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Ed è lo stesso art. 7, comma 2, CCII come novellato dal D.lgs. n. 83 del 2022, ad imporre al tribunale di accertare — quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore — che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Può quindi affermarsi, come sostiene la maggior parte della dottrina, che il tribunale sia chiamato sempre — sia nella fase di ammissione che in quella di omologa — a valutare il piano sotto il profilo della fattibilità economica con un sindacato che tuttavia si ferma alla manifesta inattitudine, senza ulteriori indagini che, stando alla lettera della norma, non sono autorizzate, se non sulla base di precisi motivi di opposizione all' omologa.

L'art. 112, comma 1, lett. f), CCII, per l'ipotesi del solo concordato in continuità, stabilisce che il tribunale debba verificare che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, in ottemperanza al disposto dell'art. 109, comma 5, CCII (unanimità delle classi). Inoltre, da un lato, scompare dal punto di vista letterale il parametro della «fattibilità» del piano, sostituito da una valutazione meno rigorosa, ancorata alle «ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza», dall'altro si punta l'attenzione sugli eventuali nuovi finanziamenti ricevuti dall'imprenditore, che devono essere assolutamente necessari per l'attuazione del piano e tali da non pregiudicare gli interessi dei creditori. Parallelamente, non diversamente da quanto previsto dalla lett. g) per il concordato diverso dalla continuità, l'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, stabilisce che è inammissibile la domanda di accesso al concordato con continuità aziendale «se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali».

In definitiva in entrambi i tipi di procedura — sia pure in fasi diverse, vale a dire in quella di ammissione e in quella di omologa — si parla di "manifesta inidoneità", riferita nell'un caso "alla soddisfazione dei creditori" e nell'altro "agli obiettivi prefissati". Di conseguenza è possibile affermare che anche nel concordato in continuità aziendale - come nel liquidatorio — al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la "fattibilità" economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza, del resto, con la formula adottata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11216 del 2021). E soprattutto e prima di tutto va verificata la ammissibilità, nel senso della legittimità o conformità a norme imperative, della proposta.

Del resto a fronte dello specifico obbligo per il giudice di verificare l'ammissibilità della proposta in sede di omologa (art. 122 comma 1) non è ragionevole ritenere che in sede di apertura al tribunale sia preclusa la valutazione di tale presupposto, inteso come rispetto delle norme di legge, imponendosi così la apertura di un concordato inammissibile e quindi non omologabile: si tratta di ipotesi irragionevole e contraria ad ogni principio di economicità e di ragionevole durata delle procedure.

§§§

Operata tale premessa, ritiene il Tribunale che la proposta di \_\_\_\_\_ debba andare incontro ad una valutazione di inammissibilità per molteplici ragioni che ci si appresta ad illustrare ma che in via preliminare possono sintetizzarsi come segue:

1. È assente il contenuto obbligatorio del piano dall'art. 87 comma 1 lett. h) relativo *"alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo"*. Peraltro, dal bilancio al 31.12.22 risultano presentati salvo buon fine alle banche effetti per euro 8.300.000 mentre nella situazione al 31.5.23 non vi è più tale voce: circostanza da cui si desume che nell'arco di tempo di cinque mesi sono stati pagati alle banche debiti di parti importo, e che tale evenienza non è stata valutata in nessun modo in piano ed in attestazione ai fini della esperibilità di azioni revocatorie nell'ambito di una liquidazione giudiziale.
2. Il piano omette la indicazione del contenuto obbligatorio di cui all'art 87 lett. e) e omette di prospettare il valore di liquidazione, peraltro non oggetto di un paragrafo specifico, secondo la possibile declinazione della vendita della azienda aggregata da parte della liquidazione giudiziale, previa prosecuzione dell'affitto in corso, ma assume come parametro solo la liquidazione dei beni aziendali disaggregati. Trattandosi di un piano in continuità il valore di liquidazione non può che assumere una natura dinamica.
3. Il piano non indica un adeguato *business plan*, adempimento previsto per tutti i concordati in continuità dall'art. 87 lett. e) (diversamente dal piano finanziario che è previsto dalla lett. f) solo per la continuità diretta). Nel caso di continuità indiretta il piano deve afferire alla impresa prima affittuaria e poi cessionaria di modo da potere dimostrare la sostenibilità dell'impegno assunto dalla impresa terza: se essa intende pagare con i flussi della continuità il *business plan* dovrà essere redatto e fatto proprio dalla impresa terza che prosegue l'attività e dovrà dimostrare la sostenibilità del debito nei tempi di piano; se invece i canoni e il prezzo di magazzino e azienda verranno pagati con denaro allo stesso momento del trasferimento dei relativi beni occorrerà una relazione dettagliata del ricorrente sulla solidità e capienza della impresa terza e garanzie fideiussorie degli impegni assunti.
4. La proposta di transazione fiscale non è sufficientemente chiara. Premesso che la transazione fiscale non è una transazione civilistica e non comporta il mutamento della obbligazione originaria né la sua novazione, la ricorrente pare volere transigere una posta debitoria ridotta in maniera sensibile rispetto ai debiti oggetto di accertamento, senza fare alcuna proposta circa la restante parte in contenzioso. Sul punto la ricorrente si limita ad affermare alla fine di pagina 3 della proposta di transazione che *"Tali somme sarebbero corrisposte a tacitazione di tutte le partite tributarie oggetto di contenzioso"*, senza

indicare la sorte del contenzioso diverso da quello inerente alla somma di oltre 15milioni assunta come base per la formulazione della transazione. La ricorrente ha precisato in memoria 10.7.23 che la proposta comporta l'abbandono di ogni contenzioso, anche di quelli riferiti ad accertamenti non oggetto di transazione. In sostanza non si comprende quale sia il debito in contenzioso nel suo complesso, a quali accertamenti faccia riferimento la somma assunta come base per la transazione, quale sia la sorte del contenzioso complessivo. Questo proprio perché' la transazione fiscale, diversamente da quella civilistica, non ha il potere di sostituire la obbligazione originaria e quindi nella stessa transazione, accertamento per accertamento, a seconda dello stato del contenzioso e delle decisioni nelle more pronunziate, va indicata quale sia la proposta. Proposta che non può limitarsi alla previsione dell'abbandono del ricorso: poiché', stante la natura impugnatoria del giudizio tributario, l'accertamento impugnato, in caso di rinuncia al ricorso, manterrebbe tutta la sua efficacia per l'intera somma la impugnato nella sua pienezza ed è da escludere che questo sia l'intendimento della ricorrente.

5. Ma soprattutto in tema di transazione fiscale si segnala la norma di cui al comma 1 dell'art. 88 nella misura in cui stabilisce che il piano deve prevedere la soddisfazione dei crediti erariali in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Dalla lettura del contenuto del piano è evidente che l'attività del concordato sarebbe di natura liquidatoria ( ed appunto diventa rilevante il valore di liquidazione sopra richiamato che costituisce il parametro anche per la soddisfazione minima dell'Erario) consistendo nella cessione della azienda, del magazzino e dei beni non strumentali, e che i valori prospettati di ricavo da tale attività di cessione, sui quali deve essere soddisfatto l'Erario, già detratti gli importi indicati, salvo verifica, per spese di prededuzione e privilegi anteriori, sono di molto superiori a quanto proposto con transazione. Quello in oggetto è un presupposto della transazione fiscale previsto a pena di inammissibilità: diversa la valutazione della convenienza rimessa al creditore in fase di voto. Certo si comprende il motivo per cui la transazione è stata formulata nel modo suddetto: diversamente non vi sarebbe spazio per il pagamento di nessun creditore chirografario con conseguente mancanza di causa della proposta. Ma ciò non influenza la circostanza del mancato rispetto del dato normativo: dato normativo che probabilmente significa che in un caso come quello de quo il concordato non è la via percorribile.
6. Nel concordato in continuità è obbligatoria la formazione delle classi. La proposta prevede solo due classi di chirografari ma oblitera di considerare i privilegiati ipotecari che vengono pagati entro un anno dalla omologa e i crediti privilegiati dell'erario che vengono falcidiati con la transazione fiscale.

Nella impostazione del CCI infatti (si veda art. 109 comma 5) tutti i privilegiati votano per l'intero loro credito, fatta eccezione che per i creditori privilegiati che vengono pagati per l'intero credito, e non nei limiti della capienza del bene ex art. 85 comma 4 CCI, a 180 giorni dalla omologa. Il piano viola la norma che prevede la obbligatorietà delle classi con riferimento al pagamento dei privilegiati oltre i 180 giorni e al pagamento falcidiato dell'Erario. Tra l'altro è lo stesso art. 88 a prevedere che gli uffici destinatari della proposta di transazione votino la proposta insieme agli altri creditori, e dunque vanno inseriti in una classe.

7. Su tutti i punti sopra indicati anche la relativa attestazione del professionista riflette le medesime carenze non avendo affatto affrontato le lacune di cui sopra riguardanti elementi obbligatorio del piano in continuità e tantomeno approfondito le questioni; con la fondamentale conseguenza che non può ritenersi adeguatamente, logicamente e ragionevolmente fondato quel giudizio di non deterioro soddisfacimento dei creditori che costituisce presupposto imprescindibile per ricorso alla procedura di concordato con continuità aziendale.

Il tutto ribadendo che i giudizi formulati nella presente sede in nessun modo concernono la prospettiva di fattibilità economica del concordato (valutazione, questa, rimessa ai creditori), bensì il profilo della conformità al tipo della proposta nonché della completezza, coerenza, e attendibilità della documentazione alla base di piano ed attestazione, e cioè di carenze che — riguardando gli atti che costituiscono presupposto di ammissibilità della proposta concordataria — concernono prettamente il profilo della fattibilità giuridica.

Nel dettaglio:

La proposta di transazione fiscale allegata e inviata agli uffici assume come base di partenza una massa debitoria, relativa a crediti erariali tutti non ancora definitivi e *sub iudice*, che viene ridotta dalla ricorrente al fine di individuare quali debiti si intendono transigere: per i crediti derivanti da accertamenti su cui la CTP, ed in taluni la CTR, si è già pronunciata *"si è fatto riferimento all'ammontare derivato dalle sentenze pronunciate delle Corti Tributarie di primo e secondo grado, aumentato di quello nominale dell'IVA degli accertamenti scaturiti dal PVC del 6 ottobre 2022 (opposti ma non ancora oggetto di pronunciamenti giurisdizionali di merito); il tutto aumentato dalle sanzioni determinate con il cumulo giuridico ex art. 12, 5° comma, d.p.r. 472/1997"* (proposta di transazione fiscale allegata al piano). Queste valutazioni parrebbero, anche se manca uno schema di dettaglio, condurre alla somma, da sottoporre alla falcidia concordataria, di euro 15.500.542.

Infatti, si apprende, non dal ricorso e nemmeno dal piano ma solo dal parere del prof. allegato al ricorso che l'impresa è stata in passato e prima dell'ultimo PVD

dell'ottobre 2022, oggetto di quattro diverse *tranches* di accertamenti fiscali, facenti seguito a PVC della GdF: processi verbali di constatazione dell'8 ottobre 2013, del 20 maggio 2014, del 27 settembre 2017 e del 31 ottobre 2017 e recepiti in diversi avvisi di accertamento attualmente *sub iudice*.

Per tali poste debitorie la ricorrente pare fare riferimento al parere sopra citato (che riguarda solo questi accertamenti e non quelli notificati a seguito del PVC del 2022 di cui si dirà in seguito) a fondamento della riduzione dei debiti da transigere.

Vi sono poi gli accertamenti notificati a seguito del PVC del 6.10.22 (di cui si dà atto alla pagina 11 del piano): *"In data 6 ottobre 2022, è stato notificato alla SOCIETÀ un Processo Verbale di Constatazione da parte della Guardia di Finanza di Ferrara che, al pari di altri precedenti, contestava alla società una serie di operazioni di supposta frode oggettiva e soggettiva in operazioni di acquisto e vendita asseritamente compiute dalla SOCIETÀ medesima per le annualità 2015 - 2020. Successivamente, tra il 23 dicembre 2022 e il 13 febbraio 2023, sono stati notificati alla SOCIETÀ i derivati undici accertamenti dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara adducanti ad una pretesa tributaria, tra imposte, sanzioni ed interessi, di oltre 33 milioni di euro."*

Quanto agli accertamenti conseguenti il PVC del 6.10.22 la proposta di transazione fiscale in premessa si limita alla mera affermazione per cui *"Quanto agli ammontaci delle imposte dirette negli accertamenti scaturiti dal PVC del 6 ottobre 2022, sono icu oculi, come già detto, illogici e iscritti in violazione di normativa costituzionale ed ordinaria sulla capacità contributiva"* (v. proposta transazione fiscale).

La somma di debiti erariali che la società sostiene di avere e di volere transigere ex art. 88 CCI, ammonta a euro 15.500.542.

Né in ricorso né in piano vengono indicati gli importi totali pretesi dall'Erario: dalla relazione finale dei Commissari nominati nella fase prenotativa, allegata al documento n. 5 del ricorso risulta che i debiti non definitivi verso l'Erario ammontano in realtà a euro 62.859.473,65. La presenza dei debiti contestati non emerge mai in piano né nelle poste di bilancio e della situazione patrimoniale, né nelle note integrative, ma emerge dal doc. 23 allegato al ricorso, costituito dal certificato unico dei debiti tributari rilasciato da ADE ai sensi dell'art. 364 CCII (altro indice che tali debiti debbano essere presi in considerazione è dato dal contenuto di tale certificato unico previsto dal CCII alla norma citata).

Per altro verso la transazione fiscale deve tenere conto, nella elaborazione della proposta, di tutti i debiti verso l'Erario, compresi quelli contestati, come si evince dalla certificazione che entro 30 giorni dalla proposta deve essere rilasciata dagli enti creditori ai sensi dell'art. 88 CCII che deve riguardare anche i debiti derivanti da accertamenti anche non definitivi per la parte non iscritta a ruolo: la lettera di tale norma rende evidente che chi intende proporre transazione fiscale deve assumere come base di partenza tutti i debiti non definitivi. E questo proprio in considerazione della

natura della transazione fiscale e della impossibilità di prevedere una rinuncia ai ricorsi senza occuparsi della obbligazione originaria.

Assolutamente assorbente in ogni caso la violazione del dettato di cui all'art. 88 CCI comma 1 sopra richiamato. L'Erario deve essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto realizzabile in ragione del privilegio vantato sul ricavato della liquidazione (art. 87 lett. c): mentre la proposta in commento consente la soddisfazione dell'Erario in privilegio per poco più di euro 9.000.000 quando il valore di liquidazione dei cespiti, pagati i crediti poziori (indicati in 5.884.70 per prededuzioni e privilegi ex art. 2751 bis c.c. nn. 2, 3, e 5 e debiti erariali definitivi, ammonta, secondo lo schema B3 allegato al piano, a ben euro 17.999.740 euro, con un residuo di circa 12.100.000 milioni di euro che in ipotesi liquidatoria spetterebbero tutti all'Erario in via privilegiata, non potendosi peraltro escludere che alcune voci di privilegio vengano ridimensionate in sede di verifica del passivo e certamente non spettando la prededuzione in ipotesi di inammissibilità della proposta.

Sul punto, assolutamente determinante per la stessa formulazione del piano, l'attestazione specifica prevista dall'art. 88 comma 1 CCI del professionista è completamente priva di contenuto autonomo limitandosi a riportare pianamente la parte narrativa della proposta di transazione fiscale (si confrontino la pagina 71 dell'attestazione con la pagina 2 della proposta di transazione). Si ricorda che l'art. 88 CCI prevede uno specifico contenuto della attestazione nel concordato in continuità, stabilendo che l'attestatore deve accertare che il trattamento dei crediti tributari è non peggiore rispetto alla liquidazione e la omologazione forzata è disposta dal tribunale (anche sulla scorta dell'attestazione) se la proposta di soddisfacimento di tali crediti è non peggiore al soddisfacimento che tali crediti riceverebbero a seguito della liquidazione dell'impresa.

Il piano poi risulta del tutto carente rispetto alla indicazione delle azioni di cui all'art 87 comma 1 lett. h): indicazione che non è facoltativa da parte del ricorrente (come paiono ritenere sia la ricorrente che l'attestatore) ma fa parte del contenuto obbligatorio di piano ed è elemento essenziale della valutazione da parte dell'attestatore prima e dei creditori poi circa la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione.

Peraltro, dalle relazioni mensili depositate dalla ricorrente nella fase prenotativa poi estintasi per rinuncia, e depositate in uno al ricorso oggi in esame risultano operazioni di compensazione da parte della banca con conseguente pagamento preferenziale di debiti concorsuali per ben 8.300.000 euro che avrebbero meritato una attenta verifica ai fini della proponibilità di revocatorie.

La affermazione, resa in memoria del 10.7.23, secondo cui non risulterebbero azioni revocatorie o risarcitorie da promuovere, rimane indimostrata, avendo dovuto la parte esaminare tutte le ipotesi ed escluderne la ricorrenza e la convenienza, producendo ed esaminando per esempio i contratti bancari con le linee autoliquidanti.

Non si ha poi nessuna contezza di quali siano le risorse cui la affittuaria e la forse futura cessionaria sta attingendo e attingerà per il pagamento del dovuto: se si tratti cioè di denari già della società prima della formulazione della proposta e appositamente accantonati o di risorse frutto della continuità operata a mezzo dell'affitto di azienda. Poiché pare di comprendere che tali debiti vengano pagati alla scadenza, anche quanto al prezzo di acquisto della azienda, manca un'attenta e documentata relazione circa la solidità e patrimonializzazione della impresa terza corredata da idonea prestazione di garanzie a favore della procedura. Quanto all'impegno (di dubbia coercibilità per vero), assunto dalla affittuaria in contratto, di preservare la continuità per almeno dieci anni, in sede di memoria del 10.7.23 la ricorrente allega al doc. 7 un *business plan* della affittuaria che però si arresta al 2027 e quindi ben prima della scadenza indicata in proposta.

Circa il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 87 lett. c) CCI parte ricorrente nell'indicare il valore di liquidazione ( con riferimento alla ipotesi di liquidazione giudiziale) si riferisce solo alla ipotesi di vendita disaggregata dei beni aziendali: per contro nulla impedisce alla futura ed eventuale liquidazione giudiziale di non risolvere il contratto di affitto di azienda e procedere alla vendita competitiva del cespite, non risultando che alcuna clausola contrattuale del contratto di affitto osti a tale possibilità, e ben potendo immaginarsi che la affittuaria, che ha fatto importanti investimenti per acquisire la azienda, sia disponibile a acquistare il bene partecipando alla vendita competitiva. Il tempo del contratto di affitto, quantificato in tre anni, e comunque prorogabile su accordo delle parti, è ampiamente compatibile con la vendita della azienda aggregata in sede di liquidazione giudiziale. Tali argomentazioni non sono state prese in considerazione né in piano né dall'attestatore.

Passando a ulteriore motivo di inammissibilità si deve rilevare che la relazione dell'attestatore non è redatta nel rispetto della legge e dei principi di attestazione redatti dall'ordine dei dottori commercialisti.

L'intervento del professionista attestatore costituisce di fatto una condizione di accesso agli strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa, e che il deposito di una relazione di attestazione completa ed esaustiva è condizione di ammissibilità della proposta «e deve pertanto sussistere, completa di tutti i suoi requisiti essenziali, al momento del deposito della stessa. Significativo in tale senso è il fatto che l'art. 162, comma 1, L.F. preveda la possibilità di un termine per "integrazioni" al piano e nuovi documenti, non contemplando invece in alcun modo la possibilità di integrazioni alla relazione del professionista attestatore» (Trib. Alessandria 23.05.2019): la pronuncia si riferisce alla legge fallimentare ma la norma, ora collocata nel comma 4 dell'art. 47 CCII non ha mutato contenuto.

Come è noto poi un elemento della domanda di concordato con continuità è costituito da uno specifico contenuto dell'attestazione rilasciata dal professionista:

relativo alla idoneità del piano ad assicurare ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello cui darebbe luogo la liquidazione giudiziale (art. 87 comma 3 CCI). Contenuto che, quindi, completa ed integra quello standard dell'attestazione - inerente alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano - che, ovviamente, in ogni caso dovrà essere presente e non potrà essere omesso.

Non si ignora che, secondo una isolata dottrina, la attestazione nel concordato in continuità non dovrebbe essere nemmeno oggetto di indagine del giudice in sede di ammissione della procedura, risolvendosi la sua mancanza in una mera irritualità della proposta sotto il profilo degli allegati richiesti. Per vero tale tesi non convince perché, anche se la direttiva 2019/1023 esclude che il giudice debba mai effettuare alcuna valutazione sulla convenienza della proposta, se non a seguito di opposizione di un creditore, il controllo sulla esistenza prima, e sulla completezza e ragionevolezza ed autonomia della attestazione, non arriva ad incidere il merito della attestazione sul punto della non deteriorità, ma riguarda la presenza di un adeguato e indipendente assetto informativo a tutela dei creditori. Il Giudice si assicura non che il vaglio della convenienza, effettuato dall'attestatore e poi demandato infine ai creditori in fase di voto, sia fondato e veritiero, ma che esso sia effettuato sulla scorta di dati verificati e attendibili e che sia reso a seguito di un percorso motivazionale logico e verosimigliante che si distingue per autonomia dalle allegazioni del ricorrente. E del resto, in caso dovesse disattendersi tale tesi, la attestazione sarebbe un adempimento inutile, essendo sufficienti le allegazioni e argomentazioni svolte in proposta ed in piano.

Ancora di più il controllo del giudice su tale punto, in sede di apertura, deve essere attento e puntuale, perché non è più possibile affermare che la convenienza sia affidata alla valutazione della maggioranza dei creditori: dopo la affermazione dell'incipit dell'art. 109 comma 5 CCI, che afferma che il concordato in continuità deve essere approvato dalla unanimità delle classi, occorre infatti porre attenzione al secondo comma dell'art. 112 comma 2 CCI che consente al debitore di chiedere la omologa del concordato nonostante la mancata approvazione dei creditori, ed addirittura, secondo la lettura assolutamente prevalente in dottrina e nella unica pronuncia edita ( T. Bergamo, 11.4.23 in [www.dirittodellacris.it](http://www.dirittodellacris.it)), con il solo voto positivo di una unica classe, come previsto dall'art. 112 secondo comma lett. d), che prevede la ipotesi della c.d. *cross class cram down* o ristrutturazione trasversale.

Sul punto recentissima e autorevole dottrina ha affermato che *"il legislatore nazionale, in linea con i principi europei volti a preservare il valore dell'impresa, considerata come bene giuridico in sé, da preservare nell'interesse non solo dei creditori, ma anche del debitore, dei soci, dei lavoratori e del sistema economico generale, ha svilito il ruolo dei creditori non essendo più l'autonomia negoziale che individua la soluzione più idonea ad affrontare la situazione di crisi, in nome di una continuità, peraltro, non più basata sulla prevalenza della provenienza dei flussi destinati alla soddisfazione*

*degli aventi diritto*". Quindi la valutazione della convenienza non può dirsi nemmeno più affidata ai creditori, ormai evanescente la natura negoziale dell'istituto: ragione di più perché il controllo del giudice sui profili informativi del piano sia più che attenta e rigorosa.

Venendo al contenuto della attestazione, quanto alla veridicità dei dati l'attestazione dovrà estendersi ai dati utilizzati per la redazione del *business plan*, e cioè di quei dati che costituiscono la base di elaborazione delle prognosi contenute nel piano, laddove nel caso dei giudizi prognostici veri e propri, all'attestatore non può essere richiesta una valutazione di veridicità di futuri e quindi comunque aleatori.

Quanto alla fattibilità del piano, intesa come ragionevolezza e coerenza del giudizio prognostico stesso, il giudizio deve soffermarsi sull'esistenza di un nesso conforme alle regole economiche ed aziendalistiche tra dati di partenza ed evoluzione futura dell'andamento dell'impresa, alla luce sia delle operazioni interne all'azienda (di investimento, smobilizzo, ristrutturazione, etc.) programmate nel piano sia della prevedibile evoluzione del quadro economico generale (a livello sempre più ampio, a seconda delle dimensioni e della diffusione territoriale dell'impresa).

Nel caso del concordato con continuità, infatti, l'attestazione dovrà investire anche la valutazione dei dati utilizzati per la redazione del *business plan*, e cioè dei dati che costituiscono la base di elaborazione delle prognosi contenute nel piano. Compito dell'attestatore sarà allora valutare l'esistenza di un nesso conforme alle regole economiche ed aziendalistiche tra dati di partenza ed evoluzione futura dell'andamento dell'impresa. Il contenuto dell'attestazione, in questo caso, si concentra peraltro sulla valutazione della capacità del piano di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Il giudizio dell'attestatore, quindi, dovrà paragonare gli esiti del concordato con continuità con quelli di un fallimento, nel quale la liquidazione non avvenga necessariamente in forma atomistica ed anzi possa avvenire eventualmente in forma aggregata e previo svolgimento di un esercizio provvisorio (art. 215 CCII). Poiché, poi, l'attestazione ha come destinatari i creditori l'illustrazione complessiva del giudizio deve avvenire rispettando parametri di completezza, coerenza, chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili. Quanto alla valutazione di non deteriore soddisfacimento, poiché la stessa è destinata alla generalità della platea dei creditori, l'illustrazione complessiva del giudizio dovrà avvenire non solo in termini di completezza e coerenza, ma anche di chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili.

Ciò premesso, osserva il tribunale che la prima parte dell'attestazione — dedicata alla verifica di veridicità dei dati e di fattibilità del piano- appare meramente riepilogativa del contenuto della proposta e del piano e soprattutto dei prospetti riepilogativi, senza alcuna analisi critica dei dati, né effettuazione di *stress test*: a titolo meramente esemplificativo si rileva che nessuna indagine circa la sussistenza del

presupposto temporale dei debiti aventi il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ( indicati nella somma non indifferente di oltre euro 1.376.000) ed in generale sulla effettiva ricorrenza delle cause dei privilegi; nessuna indagine o verifica sulle cifre indicate in piano per spese in prededuzione per euro 1.851.982,73 di cui peraltro euro 786.202,73 risultano già pagati nel mese di giugno 2023; nessuna verifica dettagliata in ordine alle poste attive e passive indicate in piano. I prospetti proposti in merito dall'attestatore sono i medesimi riportati in piano e circa la loro veridicità l'attestatore a pagina 54 si limita ad affermare che: *"Al sottoscritto, fatte le opportune verifiche, appaiono corrette le valutazioni operate nel Piano e pertanto nulla osta all'attestazione della ragionevolezza del valore indicato nel Piano"*. Tale affermazione, in assenza dell'allegazione e della prova delle *"opportune verifiche"*, si manifesta meramente tautologica e priva di fondamento.

Ed ancora, circa i debiti contestati verso l'Erario e la delicata questione del loro trattamento -che certamente, viste le dimensioni del debito, condiziona in radice la ipotizzabilità di una proposta concordataria-, richiamati i rilievi di cui sopra, nessun approccio critico viene adottato dall'attestatore che sul punto, come sopra rilevato, si limita a riportare pedissequamente le poche righe redatte in proposta di transazione fiscale.

Insoddisfacente l'analisi preliminare del piano e della valutazione di correttezza delle assunzioni contenute nel medesimo.

Sul punto l'attestatore si limita a riportare che *"Il Piano predisposto da Ravani Acciai Spa consiste in un piano di risanamento che prevede la continuazione "indiretta" dell'attività d'impresa mediante il già stipulato contratto di affitto di azienda della durata di 42 mesi che consente di mantenere nella sede operativa ferrarese l'intero organico dei dipendenti, in continuità normativa, retributiva e per un periodo non inferiore a 10 anni, con impegno da parte dell'affittuario ad acquistare il complesso aziendale per un corrispettivo definito in euro 2.800.000 e ad acquistare altresì, entro 15 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, l'intero magazzino scorte, come da separato ma coevo contratto estimatorio. con corrispettivo stabilito in euro 14.520.654. In parallelo la vendita degli asset immobiliari non strumentali mediante procedure competitive."* (pag. 59 dell'attestazione).

Nessuna indagine viene svolta circa la solidità della impresa affittuaria e potenziale cessionaria, che nessuna garanzia risulta avere prestato circa il pagamento del magazzino (il contratto estimatorio prevede una cessione del magazzino, stimato oltre 14 milioni di euro, di mese in mese con pagamento dell'utilizzato a ben quattro mesi dalla emissione della fattura) e la attendibilità e serietà della offerta irrevocabile di acquisto della azienda.

È pacifico infatti che nella continuità indiretta, laddove dei creditori venga prevista la soddisfazione a mezzo dell'affitto e poi della cessione della azienda, il piano non debba

contenere il c.d. piano industriale o *business plan*, ma debba contenere il piano finanziario, consistente nella previsione di costi e ricavi del piano per la sua durata ai fini della sua sostenibilità finanziaria, ma anche la allegazione di elementi che offrano seria verosimiglianza sulla capacità della impresa affittuaria e potenziale cessionaria ad adempiere agli impegni di pagamento dei canoni e del presso prospettati in piano nei tempi in esso previsti.

Tale indagine e relativa allegazione è del tutto carente sia in piano che in attestazione di modo che la relativa dichiarazione di cui alla pagina 59 dell'attestazione sopra riportata assume anch'essa valore tautologico.

Infine, manca in assoluto l'attestazione sugli elementi previsti come contenuto obbligatorio del piano dall'art. 87 comma 1 lett. h) ovvero sulle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo.

Senza alcun riferimento all'obbligatorietà del contenuto di piano (da intendersi nel senso che la relativa voce va illustrata e argomentata in ogni caso, anche di mancata ricorrenza dei presupposti per le azioni recuperatorie) in forza della norma del CCII, l'attestatore prende atto della carenza del piano ("Il Piano sui cui è basata la Proposta, non prevede, come detto, che siano esperite azioni di responsabilità a carico degli organi sociali, né attività derivanti dall'avvio di procedimenti giudiziari ad esse connessi") senza effettuare il dovuto rilievo ed anzi prestando acquiescenza rispetto alla carenza del piano, e quindi alla sua irritalità.

Assente tale profilo sia nel piano che nella attestazione diviene del tutto inattendibile la valutazione di non deteriorità della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale effettuata dall'attestatore: attestazione che peraltro non presenta alcun profilo di autonomia rispetto a quanto affermato in piano nella parte relativa.

Peraltro, tale valutazione sia in piano che in attestazione è effettuata prospettando in liquidazione giudiziale la vendita dei beni disaggregati senza tenere in nessun conto la possibilità, ed anzi doverosità per il curatore ex art. 215 CCII, di proseguire nel contratto di affitto per poi porre in vendita la azienda aggregata con forme ovviamente competitive.

La attestazione assume acriticamente e senza nessuna verifica autonoma i dati della perizia della azienda, peraltro redatta oltre sei mesi prima del deposito del ricorso ex art. 44 CCI e verosimilmente per potere quantificare il valore del cespite ai fini di effettuare la offerta irrevocabile di acquisto: il contratto di affitto di azienda è infatti contestuale e contiene la proposta irrevocabile di acquisto. L'attestatore, che dovrebbe mantenere un profilo indipendente rispetto al ricorrente di modo da rappresentare per il Tribunale la giustificazione dell'esonero da un controllo puntuale delle relazioni di stima, è invece appiattita sui dati indicati dai periti nominati dalla ricorrente: se si

dovesse aprire la procedura e procedere a vendita competitiva della azienda, non resterebbe che assumere il dato di perizia indicato dalla parte stessa ed in alcun modo verificato dall'attestatore, anche perché' il CCI sembrerebbe relegare alla opposizione di un creditore in sede di omologa la possibilità di disporre una perizia ( art. 112 comma 4 CCI). Quest'ultimo dato consente al Tribunale in sede di apertura, di verificare la sola coerenza logico argomentativa della perizia di stima, divenendo indispensabile che l'attestatore si approcci alle stime dell'attivo con approccio critico, magari, questo sì, avvalendosi di ausiliario proprio. Nel caso de quo l'attestatore non ha ritenuto di dovere affrontare questo punto.

Punto che diviene essenziale al fine della individuazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 87 lett. C) CCI, del fondamentale valore di liquidazione che costituisce ai sensi dell'art. 84 comma 6 il limite entro il quale le risorse (che la liquidazione sia avvenuta o meno) vanno distribuite secondo la APR, potendosi derogare alla regola della par condicio solo per i flussi di continuità detratti i costi, che esuberano tale valore.

In particolare, riguardo all'evento futuro ed incerto consistente nella parziale o totale soccombenza delle impugnazioni tributarie, come sopra detto, né il piano né l'attestatore si pongono il problema che invece è la questione cruciale nel caso *de quo*.

Per contro «le attestazioni di veridicità e di fattibilità debbono possedere il carattere dell'assertività ed essere quindi prive di riserve, condizionamenti e proposizioni dubitative che ne indeboliscano la portata» (Trib. Bologna, 5.7.2021, n. 70/2021, in *ilcaso. it e eutekne. it*, che a propria volta richiama i conformi precedenti di Trib. Treviso 1.6.2016 e Trib. Roma 8.7.2016).

Laddove sussista incertezza su un evento futuro, allora, il professionista dovrà valutarne la probabilità

di avveramento e rilasciare un giudizio favorevole solo laddove abbia motivo di ritenere altamente probabile tale avveramento: «ad esempio, mentre si ritiene che non sia ammissibile un'attestazione di fattibilità di un piano condizionata al realizzarsi di un determinato evento incerto, sarà invece possibile attestarne la fattibilità qualora il professionista, alla luce degli accertamenti compiuti, reputi (dichiarandolo) che l'avveramento dell'evento incerto determinante per la riuscita del piano sia altamente probabile, oppure qualora gli elementi di incertezza riscontrati abbiano un'influenza marginale sulla conseguibilità dei risultati attesi, che sarebbero in ogni caso raggiungibili» (Così la *Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F.* della Commissione del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i Firenze, p. 13).

Non può non farsi menzione del fatto che nella memoria del 10.7.23 e alla udienza del 18.7.23 il difensore di \_\_\_\_\_ abbia chiesto un termine per sopperire alle carenze del

piano con riferimento al mancato classamento dei privilegiati ed alla inadeguatezza della attestazione.

Tali e tanti essendo i profili di mancato rispetto delle regole imperative da parte dell'apparato documentale predisposto dalla ricorrente, non è possibile ricorrere al potere, per vero meramente facoltativo, del giudice di concedere un termine di non oltre quindici giorni per apportare "integrazioni al piano" e "produrre nuovi documenti" (art. 47 comma 4 CCI). È noto infatti che tale termine può, e non deve, essere concesso quando un elemento del piano sia incompleto, ma non laddove interi elementi obbligatori per legge siano carenti.

Sul punto nulla può dirsi cambiato nel vigore del CCI rispetto alla vigenza della precedente normativa: il ricorso alle facoltà integrative e suppletive previste dall'art. 47 comma 4 CCI presuppone ed impone che quanto è già stato depositato sia ammissibile e conforme al modello legale, in quanto destinato fin dalla pubblicazione a incidere sui diritti dei creditori. Quanto si deposita deve essere già pienamente conforme a quanto previsto dagli artt. 39, 40, 84-87 CCI, diversamente da quanto accade nel caso in esame.

La proposta concordataria deve quindi essere dichiarata inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile la proposta concordataria depositata da

Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 18 luglio 2023.

Il Giudice estensore

Dott. Anna Ghedini

Il Presidente

Dott. Stefano Giusberti